



-----ALLEGATO A/ AL NUMERO DI REPERTORIO 10773/6308-----

-----STATUTO-----

-----FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE - ONLUS-----

-----Articolo 1-----

----- (Costituzione) -----

E' costituita, per iniziativa del Vescovo di Trieste, la Fondazione denominata: "**FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE - ONLUS**", dotata di personalità giuridica di diritto privato. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico verrà sempre utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo di "ONLUS".

La Fondazione Caritas Trieste è espressione della Chiesa diocesana Tergestina, la quale se ne avvale per dare visibile testimonianza di carità fraterna.

Essa opera principalmente nel Territorio della Diocesi di Trieste.

La "Fondazione Diocesana Caritas Trieste - Onlus" ha sede in Trieste, Via Cavana numero 15.

-----Articolo 2-----

----- (Finalità ed attività) -----

La Fondazione non ha scopo di lucro, agisce secondo i valori evangelici della fraternità e della carità; a tale scopo si propone di provvedere attraverso i propri operatori, seguendo gli orientamenti del Vescovo e in collaborazione con la Caritas diocesana, allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, dell'accoglienza e assistenza sociale. In particolare promuove il sostegno e la gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo - assistenziale quali, a titolo d'esempio e non esaustivo, il servizio mensa, il servizio dormitorio, i centri di ascolto, la raccolta e distribuzione viveri ed indumenti, l'assistenza economica nonché, in via connessa, la formazione degli operatori della Fondazione stessa.

La Fondazione intende attuare le seguenti iniziative:

1. promuovere, attraverso forme di aiuto morale, culturale, economico, socio-sanitario, iniziative concrete di solidarietà nei confronti di persone singole e di gruppi di persone che si trovino momentaneamente, o in modo duraturo, in situazione di disagio a causa d'indigenza, emarginazione, immigrazione, handicap, disoccupazione, malattia, solitudine, anzianità e ragioni similari;
2. costituire e/o gestire - direttamente o in convenzione - centri di accoglienza, anche mediante convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di interventi di assistenza nel territorio diocesano;
3. operare affinché l'azione di accoglienza e di inserimento sociale delle persone in stato di grave disagio sia riconosciuta e promossa in modo più esplicito ed efficace;
4. accompagnare gli interventi e le iniziative promosse e/o

coordinate dalla Caritas diocesana per la progettazione, l'avvio, la realizzazione e lo sviluppo delle attività di volontariato e di servizio sociale e di ogni altra iniziativa di volontariato e/o solidarietà sociale, sia a livello nazionale che internazionale, compresa la protezione civile in caso di calamità ed emergenze;-----

5. favorire i rapporti con le Istituzioni, in primo luogo con le Amministrazioni pubbliche e con i Servizi sociali e sanitari che operano nel territorio diocesano, in tema di segretariato e consulenza per istruzione di pratiche di diversa natura.-----

Per lo svolgimento delle attività descritte, la Fondazione si avvale di strutture di servizio dotate di propria autonomia funzionale.-----

La Fondazione potrà esercitare, nell'ambito delle attività enunciate, anche altre attività purchè ad esse direttamente connesse o strumentali, fermo restando il divieto - in conformità all'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1996 n. 460 - di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del suddetto D.L., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Articolo 3-----

----- (Patrimonio) -----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;-----
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;-----
 - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----
 - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.-----
- Alla luce di quanto indicato nell'atto costitutivo, si prevede fin d'ora che il bene immobile sito in Trieste, Via Cavana numero 15, è da considerarsi quale fondo di dotazione non spendibile e pertanto inalienabile.-----

-----Articolo 4-----

----- (Fondo di gestione) -----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:-----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dal-----



L'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----
- da contributi in qualsiasi forma concessi da Istituzioni e Sostenitori;-----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

-----**Articolo 5**-----

----- (Esercizio finanziario) -----

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre di ciascun anno.-----
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.-----
I documenti contabili e le relazioni accompagnatorie sono trasmessi per conoscenza al Vescovo di Trieste.-----
Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati all'incremento del patrimonio fondazionale, ovvero alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

-----**Articolo 6**-----

----- (Organi) -----

Sono Organi della Fondazione:-----
- il Presidente;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

-----**Articolo 7**-----

----- (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione) -----
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, chierici o laici, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione.-----
Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:-----
- il Vicario Generale della Diocesi di Trieste;-----
- il Direttore della Caritas diocesana.-----
I restanti cinque membri del Consiglio di Amministrazione, individuati tra persone di provata sensibilità sociale, ovvero conoscenza dei rapporti con Istituzioni pubbliche, gestione aziendale, sensibilità ecclesiale o progettazione sociale, sono nominati dal Vescovo di Trieste.-----
I membri così nominati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.-----
Il Consigliere di Amministrazione che per qualsiasi motivo

cessi dalla carica, deve essere sostituito entro trenta giorni, secondo le norme previste dal presente articolo. Gli Amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

-----Articolo 8-----

----- (Compiti del Consiglio di Amministrazione) -----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare al Consiglio, nel rispetto della normativa civile, spetta di:

- a) deliberare la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;--
- b) far redigere obbligatoriamente ed approvare nei termini previsti il bilancio preventivo e consuntivo;-----
- c) accettare o rifiutare eredità, legati, donazioni, oblazioni;-----
- d) determinare i beneficiari degli aiuti che la Fondazione dispone, in armonia con gli scopi stabiliti dall'art. 2 dello statuto, fissarne gli importi ed eventualmente le modalità di erogazione ed averne il rendiconto;-----
- e) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione relativa all'amministrazione straordinaria del patrimonio della Fondazione;-----
- f) conferire procure, deleghe e poteri nell'ambito dell'amministrazione, stabilendone limiti e termini, oltre alle modalità di riporto delle decisioni assunte sulla base dei poteri assegnati;-----
- g) approvare un regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;-----
- h) deliberare gli eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio e le modifiche statutarie, previa acquisizione del parere del Vescovo diocesano;-----
- i) assumere ogni decisione in materia di rapporti di lavoro, assunzioni o licenziamenti.

-----Articolo 9-----


----- (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) -----

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si raduna tutte le volte che questi lo reputi necessario e comunque almeno due volte l'anno, nei termini per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni, ovvero entro cinque giorni in caso di urgenza, qualora ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due componenti del Collegio dei Revisori.

Le riunioni hanno luogo presso la sede della Fondazione, o altrove, purchè nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'indicazione degli argomenti





posti all'ordine del giorno, può essere spedito per posta, via fax o mediante altro strumento idoneo, anche di natura informatica, almeno sette giorni fissi prima della data della riunione.-----

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito due giorni lavorativi prima della riunione. L'avviso di convocazione può essere integrato per motivi d'urgenza, con le stesse modalità.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se ad esse interviene almeno la maggioranza dei suoi membri.----

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando intervengono tutti gli Amministratori.-----

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso con voto palese.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha voto dirimente in caso di parità di voti.-----

Le deliberazioni relative a persone vanno prese con voto segreto, fatta salva la possibilità di rinuncia unanime da parte dei presenti votanti.-----

Per deliberare la modifica dello statuto o variazioni del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui i membri di diritto, di cui all'art. 7.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione che si trovino direttamente interessati in una questione che il Consiglio di Amministrazione deve discutere, non possono presenziare alla trattazione del relativo argomento, nè partecipare al conseguente voto. A tal fine essi devono darne tempestiva informazione al Presidente che dispone in merito sottoponendo la questione al Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene ad almeno tre sedute consecutive, può venir dichiarato decaduto dalla carica, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri membri ovvero si avvale di operatori della Fondazione per redigere il verbale della riunione che deve essere approvato nella riunione successiva.-----

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, custoditi nell'archivio della Fondazione e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario incaricato di redigere il verbale.-----

-----Articolo 10-----

----- (Gratuità delle cariche) -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente so-

stenute in ragione del loro incarico.-----

-----**Articolo 11**-----

----- (Presidente) -----

Il Presidente - chierico o laico - è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.-----

Il primo Presidente verrà nominato nell'atto costitutivo.-----
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione ed i poteri di ordinaria amministrazione.-----

Il Presidente può conferire, di volta in volta, nelle forme di legge, funzioni di rappresentanza della Fondazione ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con categorie, Istituzioni o terzi in genere per la trattazione di specifiche materie e in relazione a singoli atti o iniziative, purchè già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il titolare delle funzioni delegate deve riferire tempestivamente al Presidente.-----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:-----

- provvede ai rapporti con le Autorità e le pubbliche Amministrazioni;-----
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;-----
- cura l'osservanza dello statuto;-----
- adotta provvedimenti o delibere d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione: le decisioni assunte devono essere ratificate dal Consiglio nella prima riunione successiva.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.-----

-----**Articolo 12**-----

----- (Vice Presidente) -----

Il Vice Presidente - chierico o laico - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri; il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il primo Vice Presidente verrà nominato nell'atto costitutivo.-----
Collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle rispettive funzioni.-----

-----**Articolo 13**-----

----- (Collegio dei Revisori dei Conti) -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Vescovo di Trieste.-----
Il Collegio, in particolare:-----

- provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;-----
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bi-





lanci preventivi e sui conti consuntivi;-----

- effettua le verifiche di cassa.-----

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.-----

Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, ai sen-
si del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 e sue successive modifica-
zioni.-----

Gli accertamenti eseguiti dai Revisori devono constare nel-
l'apposito libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio
dei Revisori dei Conti.-----

Il Collegio dei Revisori svolge la sua attività a titolo gra-
tuito, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati.-----

-----**Articolo 14**-----

----- (Durata) -----

La durata della Fondazione è illimitata.-----

Nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi cau-
sa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad al-
tre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, designate dal Vescovo diocesano e senti-
to l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destina-
zione imposta dalla Legge.-----

-----**Articolo 15**-----

----- (Clausola di rinvio) -----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono,
in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.-----

F.to GIAMPAOLO CREPALDI-----

F.to ROBERTA FREZZA - TESTE-----

F.to LAURA FRATNIK - TESTE-----

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO-----